Sent. n.14/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

dr.	Luigi CIRILLO	Presidente
dr.ssa	Maria Luisa ROMANO	Consigliere
dr.	Rocco LOTITO	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. 9277 del Registro di Segreteria, promosso nei confronti del consegnatario dell'Amministrazione provinciale di Matera (MT), Commisso Grazia, per il conto giudiziale 20047 relativo all'esercizio finanziario 2019.

Vista la relazione n. 151/2025, depositata in data 23/10/2025 dal Magistrato istruttore designato per l'esame dei conti giudiziali;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

udito, nella pubblica udienza del 24 marzo 2026, con l'assistenza del Segretario del Collegio dott.ssa Angela Micele, il Pubblico Ministero nella persona del dr. Nicola Adamo Pepe, che concludeva come da verbale di udienza;

premesso in

FATTO E DIRITTO

1. Con relazione di deferimento n. 151/2025, depositata in data 23/10/2025, il

Magistrato istruttore chiedeva la fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio avente ad oggetto il conto giudiziale n. 20047, reso dalla convenuta Commisso Grazia in qualità di agente contabile/consegnatario dell'Amministrazione provinciale di Matera.

Con la predetta relazione si rimetteva alla valutazione del Collegio la preliminare questione della procedibilità dell'esame di tale conto, avente ad oggetto la gestione dei beni mobili dell'Amministrazione, evidenziando, in particolare:

- che, in contrasto con le vigenti disposizioni, il predetto conto è costituito dal modello 24 che reca esclusivamente la descrizione del bene, la categoria, e la indicazione espressa esclusivamente nei rispettivi valori monetari del carico, dello scarico, della situazione della giacenza al 1°gennaio e al 31 dicembre, senza alcuna indicazione di quantità;

- che si configura la inesistenza dei requisiti minimi di forma e di sostanza necessari per qualificare il conto come tale, carenza che inficia l'ammissibilità di qualsivoglia esame di merito e la procedibilità del presente giudizio.

2. Con decreto presidenziale del 27 ottobre 2025 – comunicato a mezzo PEC (unitamente alla relazione) all'Ente, e da quest'ultimo notificato all'agente contabile – veniva fissata per la discussione dell'epigrafato giudizio l'udienza del 24 marzo 2026, e con separato decreto veniva nominato il giudice relatore.

3. All'odierna pubblica udienza veniva data per letta la relazione previa acquisizione del consenso del PM, che concordava con le richieste esplicitate nella relazione di irregolarità del Magistrato Relatore. Quindi il giudizio passava in decisione.

4. Tanto premesso in punto di fatto, in punto di diritto, quanto alla questione

pregiudiziale sollevata dal magistrato relatore, va precisato che in linea di principio la improcedibilità del giudizio può essere pronunziata non in qualsivoglia caso di irregolarità o nullità del conto presentato, ma solo nei casi:
a) di inesistenza giuridica o fattuale del conto, nel senso che il conto presentato non è semplicemente nullo o irregolare per incompletezze o errori, ma privo dei requisiti minimi di forma-sostanza necessari per qualificarlo come tale e procedere al suo esame, come ad esempio la firma dell'agente contabile (essendo la spendita del nome requisito di esistenza giuridica dell'atto e di assunzione della relativa responsabilità) o le quantità dei beni maneggiati (per i conti a materia);
b) di mancanza di una condizione di procedibilità (come la parificazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 139 comma 2, dell'art.140 commi 1 e 3 e dell'art. 145 comma 3 c.g.c.).

4.1. Nella fattispecie, trattasi di un conto che ha ad oggetto la gestione dei beni mobili dell'Amministrazione e, pertanto, rientra nel novero dei conti "a materia" ai quali trovano applicazione i principi desumibili dalla normativa generale (art. 30-33 e art. 626-628 r.d. n. 827/1924, art. 24 D.P.R. n. 254/2002), sostanzialmente recepiti anche nella normativa degli enti locali (artt. 93 e 233 D.Lgs. n. 267/2000, art. 1 lett. z ed allegati modelli da 21 a 24 D.P.R.194/1996, non abrogati, a differenza delle altre lettere, dal D.Lgs. n. 126/2014). In forza di tali disposizioni, il conto giudiziale del consegnatario di beni a materia deve presentare "quantità, destinazioni e classificazioni" dei beni in consegna risultanti dall'inventario, nonché dei relativi valori, risultanti dall'inventario stesso o dalle tariffe in uso; in particolare, deve indicare:
a) "il debito per materia all'inizio dell'esercizio", ovvero la consistenza al 1°

gennaio di tali beni (con indicazione di quantità e valore);

b) il "carico", ovvero i beni avuti in consegna nel corso dell'esercizio (con data del carico, quantità e valore);

c) lo "scarico"; ovvero i beni distribuiti, somministrati o altrimenti esitati nel corso dell'esercizio (con data di scarico, quantità e valore);

d) la consistenza al 31 dicembre di tali beni (con indicazione di quantità e valore).

Con il parere n. 2/2015/CONS le Sezioni riunite in sede consultiva hanno evidenziato che il conto giudiziale dei beni mobili deve essere *«… compilato e controllato in stretta correlazione con le scritture inventariali….La rappresentatività del conto del consegnatario prende perciò le mosse dallo stato dell'inventario; indica per ogni bene, o categorie di beni, le quantità e il valore all'inizio dell'anno; aggiunge il carico dei beni nuovi iscritti nell'anno nell'inventario; sottrae i beni già dati in uso ai vari uffici con regolare annotazione sugli inventari e, per differenza, indica i beni (quantità e valore) acquistati e non ancora assegnati agli uffici per l'uso. In mancanza di una modulistica ufficiale gli agenti contabili possono adottare o i già decritti modelli degli enti locali o, comunque, una rendicontazione che contenga tutti gli elementi previsti dal regolamento di amministrazione e contabilità dello stato per ciascuna tipologia di conti, a denaro o a materia (agenti contabili a materia: art. 626*)».

Secondo costante giurisprudenza della Corte dei conti, anche documenti, che non presentano tutti i requisiti formali previsti per i conti giudiziali dalla disciplina di settore, possono ritenersi sufficienti ai fini dell'adempimento dell'obbligo della resa di conto e quindi ai fini dell'instaurazione del giudizio di

conto, ma a condizione che essi abbiano un contenuto minimo, tale da consentire alla Sezione di procedere al riscontro della correttezza dei dati indicati e della correttezza della gestione. In mancanza di tale contenuto, come si è detto, il giudizio è improcedibile.

4.2. Nella concreta fattispecie la verifica della gestione è impedita dall'insussistenza del necessario contenuto minimo in quanto, come evidenziato nella relazione di deferimento:

- sotto l'aspetto formale sono assenti, in particolare, «…*l'indicazione dei numeri degli estremi di inventario dei beni e delle relative unità di misura, delle quantità dei beni in consegna ad inizio anno, l'indicazione delle variazioni quantitative dei beni in aumento (beni ricevuti in corso d'anno) e in diminuzione (beni distribuiti, somministrati o altrimenti esitati), e l'indicazione delle quantità dei beni ancora in consegna a fine anno (cfr. artt. 32, 33 e 194, art. 626 r.d. n. 827/1924, "Regolamento della contabilità di Stato"; art.24 del d.P.R.n.254/2002, "Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato*")»;

- «… *il prospetto utilizzato è un documento che non consente di verificare tutte le operazioni di carico e scarico e la corrispondenza con gli inventari dell'Ente e pertanto non ha un contenuto minimo tale da consentire di procedere al riscontro della correttezza dei dati indicati e della gestione stessa (circostanza questa ultima comprovata dalla già citata annotazione in calce al conto secondo cui "…. i dati non sono stati aggiornati da diversi anni per motivi logistici legati alla carenza di personale"), al punto da configurarsi la inesistenza dei requisiti minimi di forma e di sostanza necessari per qualificare il conto come tale (in merito alle improcedibilità del conto per il caso di*

inesistenza giuridica o fattuale per carenza della indicazione della quantità dei beni maneggiati nei conti a materia, cfr. C.d.c., Sez. Giur. Calabria, sent.117/2025, sent.68/2023, sent.165/2022)».

Pertanto, poiché il documento presentato non presenta i requisiti minimi per la ricostruzione della gestione *a materia*, e risulta quindi inevaso l'obbligo di rendere il conto della gestione, deve dichiararsi l'improcedibilità del giudizio sul conto giudiziale in esame.

Di conseguenza, atteso l'inadempimento dell'obbligo di resa (a quanto consta in atti), il conto deve essere ancora presentato, eventualmente anche a seguito di giudizio per resa del conto ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c.: onde va disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, ferma restando (nelle more) la possibilità per il contabile di un'autonoma redazione di un conto *ex novo*, avente forma e contenuto corretti (che dovrà essere parificato ed approvato dall'amministrazione prima della trasmissione a questa Sezione).

5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Devono, pertanto essere addebitate all'agente contabile, e si liquidano come da nota segretariale a margine ai sensi dell'art.31 commi 1 e 5 c.g.c..

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando:

- dichiara improcedibile il giudizio di conto iscritto al n. 9277, relativo al conto giudiziale n. 20047, nei sensi di cui in parte motiva;

- dispone rimettersi gli atti alla Procura regionale per le valutazioni di competenza;

- condanna l'agente contabile al pagamento delle spese processuali che si

liquidano come da nota segretariale a margine.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 24 marzo 2026.

L'estensore	Il Presidente
f.to digitalmente	f.to digitalmente
(Rocco LOTITO)	(Luigi CIRILLO)

Depositata in Segreteria il 8 maggio 2026

Il Funzionario Preposto

f.to digitalmente

dott.ssa Agata VASTA